

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4988

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROTELLI e CONTESTABILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2001

—————

Modificazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la sua
integrazione di norme generali sull’attività amministrativa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 ottobre 2000 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 6844, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 26 ottobre 2000, contenente norme generali sull'attività amministrativa.

Nel contenuto il disegno di legge detta disposizioni con valore di principi generali dell'ordinamento in materia di attività amministrativa. Ma soltanto in ordine a specifici aspetti (articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 2) si fa riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle sue successive modificazioni.

Occorre, invece, che i principi dell'attività amministrativa coincidano con i principi del procedimento amministrativo.

Pertanto il presente disegno di legge detta norme generali sull'attività amministrativa in forma di modificazione e integrazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con tale integrazione non si recepisce nel contenuto il disegno di legge atto Senato n. 4860 ma si perviene ad una nuova formulazione, che tiene conto delle osservazioni condivisibili degli esperti di diritto amministrativo.

In particolare, con l'articolo 1 si integra l'articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 introducendovi il principio di proporzionalità ed evidenziando, nel contempo, il rilievo del principio di imparzialità.

Con l'articolo 2 si aggiunge all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 un comma 3 formulato in modo da risultare risolutivo della

questione dell'uso del diritto privato («Atti e procedimenti non autoritativi»).

Con l'articolo 3 si aggiungono due commi all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, relativi alla comunicazione ai destinatari da collocarsi dopo il comma 2.

Seguono, negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, alcuni articoli da aggiungere alla legge n. 241 del 1990, i quali possono costituire, nell'insieme, un capo autonomo collocato dopo l'attuale IV e prima dell'attuale V.

In particolare, con l'articolo 4, che inserisce l'articolo 21-*bis* nella legge n. 241 del 1990, si disciplina la esecuzione.

Con l'articolo 5, che inserisce l'articolo 21-*ter* nella legge n. 241 del 1990, si disciplina la sospensione.

Con l'articolo 6, che inserisce l'articolo 21-*quater*, si disciplina la revoca.

Con l'articolo 7, che inserisce l'articolo 21-*quinquies*, si disciplina la nullità del provvedimento amministrativo in cinque fattispecie specifiche:

- a) carenza della forma richiesta sotto pena di nullità;
- b) organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle a cui è attribuito il relativo potere;
- c) carenza di oggetto o contenuto determinati o determinabili;
- d) destinazione a soggetto inesistente;
- e) carenza di potere.

Con l'articolo 4, che inserisce l'articolo 21-*sexies* nella legge n. 241 del 1990, si disciplinano l'annullabilità e l'annullamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, di economicità, di efficacia, di proporzionalità e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi del diritto comunitario».

Art. 2

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Salvo i poteri amministrativi previsti dalla legge, le pubbliche amministrazioni operano mediante atti e procedimenti non autoritativi disciplinati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità nel perseguimento dei pubblici interessi».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Salve espresse deroghe previste dalla legge, il provvedimento amministrativo è comunicato integralmente ai destinatari, nelle forme stabilite da leggi e regolamenti.

2-ter. Salvo che la legge disponga diversamente, il provvedimento che non sia stato comunicato ai destinatari non ha effetto nei loro confronti».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. - 1. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, il provvedimento è eseguito coattivamente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale, se così dispone la legge.

2. L'esecuzione coattiva di provvedimenti costitutivi di obblighi di fare fungibili è preceduta da diffida ad eseguire, indicante il termine scaduto il quale si procederà d'ufficio a spese dell'obbligato.

3. Le modalità dell'esecuzione d'ufficio sono disciplinate dalle amministrazioni con propri regolamenti che devono prevedere la redazione di verbale delle operazioni ed ogni misura idonea a salvaguardare i diritti degli interessati.

4. La nota delle spese sostenute per l'esecuzione, liquidata dall'amministrazione precedente, costituisce prova scritta ai fini dell'articolo 635 del codice di procedura penale. Per la riscossione si applica la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 21-*ter*. - 1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro al quale la legge attribuisce tale potere; è sempre indicata la durata della sospensione, che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi, con facoltà di proroga per una sola volta, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 21-*ter* della legge 7 agosto 1990, è inserito il seguente:

«Art. 21-*quater*. - 1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere, nel caso di mutamento della situazione di fatto.

2. Se la revoca comporta pregiudizi in danno di privato, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere al loro indennizzo».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 21-*quinquies*. - 1. È nullo il provvedimento amministrativo:

a) che è stato adottato in carenza della forma richiesta sotto pena di nullità dalla legge;

b) che è stato adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali è attribuito il relativo potere;

c) che è stato adottato in carenza di oggetto o contenuto determinati o determinabili;

d) che è destinato a soggetto inesistente;

e) che è stato adottato in carenza di potere.

2. È altresì nullo il provvedimento amministrativo nei casi indicati dalla legge».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«Art. 21-*sexies*. - 1. È annullabile per incompetenza il provvedimento emanato in violazione delle norme che ripartiscono la

competenza tra gli organi di una stessa amministrazione.

2. La violazione di norme sulla forma o sul procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento quando, nel caso concreto, il provvedimento doveva essere emanato ed è evidente che l'inosservanza delle norme suddette non ha influito sul contenuto del medesimo.

3. Sono ammesse la convalida o la sanatoria dell'atto illegittimo, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale.

4. All'annullamento del provvedimento amministrativo può provvedere d'ufficio, in presenza di ragioni di interesse pubblico, l'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge.

5. L'effetto retroattivo dell'annullamento si estende agli atti successivi al provvedimento annullato che abbiano in questo il proprio fondamento esclusivo e diretto».

